

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

NELLA SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1965

Ampliamento dell'organico del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti

ONOREVOLI SENATORI. — Sono note le gravissime difficoltà in cui si trovano gli Istituti di antichità e d'arte dello Stato, per quanto riguarda la custodia delle gallerie, dei musei, dei monumenti e degli scavi di antichità, a causa della grave carenza di personale di custodia.

La legge 7 dicembre 1961, n. 1264, elevando la dotazione organica del personale di cui trattasi da 485 a 1.850 unità ha, in realtà, apportato un aumento fittizio, in quanto ben 915 dei 1.365 nuovi posti di incremento sono stati assorbiti dal personale di ruolo aggiunto, già in servizio, e collocato nel ruolo organico, ai sensi dell'articolo 33 della legge predetta.

In tal modo non è stato risolto il problema dell'adeguamento numerico del personale stesso alle molteplici esigenze connesse al servizio di custodia.

Inoltre, circa il 50 per cento del personale è costituito da invalidi di guerra e categorie assimilate, il che determina continue e prolungate assenze per motivi di salute.

Tale situazione, oltre che determinare gravi difficoltà nell'espletamento dei servizi connessi alla custodia, per cui molti Istituti sono stati costretti a chiudere al pubblico, interamente o parzialmente, i complessi loro affidati, ha avuto anche come conseguenza il rilevante aumento dei reati contro il patrimonio artistico e storico nazionale.

Con il presente disegno di legge si intende affrontare e risolvere, in parte, il grave problema sopra prospettato.

La dotazione organica del personale di custodia viene portata da 1.850 a 3.850 unità e al fine di evitare che l'ampliamento di organico incida gravemente sul bilancio dello Stato nello stesso esercizio, i posti saranno

messi a concorso, scaglionati nel triennio 1965-1967, in ragione di 500 per l'anno 1965, di 750 per l'anno 1966 e di 750 per l'anno 1967.

L'articolo 2 stabilisce le modalità dei concorsi che dovranno essere banditi su base regionale e interregionale, a seconda della competenza territoriale degli Istituti dipendenti, e ciò al fine di reclutare personale *ad locum* che dia, pertanto, maggiore garanzia di stabilità nella sede.

Con l'articolo 3 il Ministero si riserva di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari gli aspiranti ai concorsi, compresi i mutilati, gli invalidi e categorie assimilate, allo scopo di selezionare, anche dal punto di vista della idoneità fisica, il personale predetto in considerazione dei particolari compiti che esso è chiamato ad espletare (guardia notturna, servizio in luoghi aperti e umidi esposti ai rigori del clima).

Inoltre con lo stesso articolo viene stabilito che i vincitori per conseguire la nomina in ruolo, dopo il periodo di prova, debbono ottenere dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agenti di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164. In mancanza di tale riconoscimento la prova si intende conclusa sfavorevolmente.

Tale disposizione viene inserita perchè con il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, fu stabilito (articolo 16) che durante il servizio i custodi erano riconosciuti, a tutti gli effetti di legge, quali agenti di pubblica sicurezza a norma del testo unico delle leggi sugli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. A seguito del riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, il personale predetto è autorizzato a portare in servizio armi, senza licenza.

Senonchè, in vari casi, avendo il Ministero della pubblica istruzione chiesto il riconoscimento al Ministero dell'interno per alcuni custodi, il riconoscimento stesso è stato negato, con gravi inconvenienti per il servizio (impossibilità di utilizzare i custodi stessi

quali agenti di pubblica sicurezza, o in zone isolate o in servizio notturno, eccetera).

Ad ovviare tale inconveniente provvede la norma in esame.

Con l'articolo 4 l'Amministrazione si riserva la facoltà di trasferire, per motivi di servizio, i vincitori dei concorsi mentre agli stessi, per la durata di cinque anni, è vietato di chiedere il trasferimento a sedi diverse da quelle di prima assegnazione e ciò, ovviamente, allo scopo di evitare che subito dopo la nomina e l'assunzione in servizio il personale predetto avanzi domanda di trasferimento per avvicinarsi ai luoghi di origine, in genere le regioni meridionali, rendendo difficile l'opera della Amministrazione di provvedere ai servizi di custodia nelle zone dell'Italia settentrionale e centrale.

Il presente provvedimento mira a risolvere il problema di una effettiva e soddisfacente dotazione organica del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

In attesa, però, che siano espletati i relativi concorsi, che richiedono complesse procedure e vari mesi di tempo, è necessario un provvedimento contingente e straordinario che consenta all'Amministrazione di poter assicurare i servizi indispensabili per la custodia dell'ingente patrimonio artistico nazionale.

A tal fine mira il disposto dell'articolo 5 in base al quale, nella prima applicazione della legge, trecento unità saranno nominate direttamente dal Ministro della pubblica istruzione, in base a criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro stesso, di concerto con il Ministro del tesoro.

All'onere per l'attuazione del provvedimento in esame, valutato in lire 200 milioni nell'esercizio finanziario 1965, sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno in corso. Per i successivi esercizi si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La dotazione organica del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, stabilita nella Tabella L allegata alla legge 7 dicembre 1961, numero 1264, è sostituita da quella di cui alla Tabella unica allegata alla presente legge.

Art. 2.

I concorsi per la nomina del personale di cui all'articolo 1 saranno banditi su base regionale e interregionale a seconda della competenza territoriale degli Istituti e delle Soprintendenze alle antichità e belle arti e consistiranno in una prova di scrittura sotto dettato integrata da un colloquio sulle materie d'esame previste per conseguire la licenza elementare.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a nominare le occorrenti Commissioni giudicatrici per i singoli concorsi banditi a norma del precedente comma.

Per l'ammissione in ruolo dei vincitori le singole graduatorie verranno a costituire una graduatoria unica nazionale, ferme restando, nei riguardi delle singole graduatorie locali, le riserve di posti e le preferenze previste dalle norme vigenti.

Art. 3.

È facoltà del Ministero della pubblica istruzione sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite Commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti ai concorsi di cui alla presente legge, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e le categorie assimilate.

Per conseguire la nomina in ruolo, dopo il periodo di prova, i vincitori debbono ottenere dal Ministero dell'interno il riconosci-

mento della qualifica di agenti di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.

In mancanza di tale riconoscimento la prova si intende conclusa sfavorevolmente.

Art. 4.

Durante il primo quinquennio di servizio, i vincitori immessi nel ruolo non potranno ottenere il trasferimento, a domanda, in una sede diversa da quella cui verranno assegnati con il decreto di nomina.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di trasferire il predetto personale per esigenze di servizio.

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge e fino all'espletamento del primo concorso il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di assumere temporaneamente personale nei limiti di 300 unità.

Al detto personale, compete, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico iniziale e quello previdenziale previsti per gli impiegati non di ruolo di IV categoria. Allo stesso, qualora sia utilizzato per il servizio di guardia notturna, spetta la indennità relativa, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Con proprio decreto il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilirà i criteri di assunzione.

Art. 6.

All'onere per l'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, valutato in lire 200 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA UNICA

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE SOPRINTENDENZE
ALLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

Coeff.	QUALIFICA	ORGANICO		
		al 1-7-1965	al 1-1-1966	al 1-1-1967
180	Custodi capi	23	34	45
173	Custodi principali	100	130	160
163	Primi custodi	480	640	800
153	Custodi e guardie notturne	1.747	2.296	2.845
	<i>Totale . . .</i>	2.350	3.100	3.850